

Civile Ord. Sez. U Num. 10537 Anno 2018

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 03/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21995-2017 proposto da:

PUGLIESE VINCENZO, rappresentato e difeso da sé medesimo, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

- intimato -

140
18

avverso la sentenza n. 77/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 03/07/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, in camera di consiglio, rigetti l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione del C.N.F. impugnata.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con decisione in data 8 ottobre 2012, sanzionò con la censura l'avv. Vincenzo Pugliese per aver violato l'art. 22 del Codice deontologico previgente, essendo venuto meno ai doveri di lealtà nei confronti di un collega con riguardo alla restituzione di una somma pari ad euro 392,60 senza dargliene preventiva comunicazione;

che il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 3 luglio 2017, in considerazione della ritenuta inadeguatezza dell'incolpato a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata emersa nel corso del procedimento, ha respinto l'impugnazione proposta dall'avv. Pugliese, mantenendo la sanzione della censura, ancorché il nuovo Codice deontologico all'art. 38 preveda la più ^{grave} sanzione dell'avvertimento;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l'avv. Vincenzo Pugliese propone ricorso per un unico motivo, facendo altresì istanza di sospensione dell'esecutorietà de decisione stessa;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto il rigetto della suddetta istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione del CNF impugnata, dopo aver rilevato la possibile inammissibilità complessiva del ricorso per mancanza del requisito dell'esposizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9/14

sommatoria dei fatti oltre che per essere stato notificato soltanto al CNF;

che, in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha sviluppato argomenti di contestazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero, affermando, fra l'altro, di aver provveduto alle richieste notifiche al COA di Milano e "alla Procura".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che il ricorso – a parte l'inammissibilità dell'avvenuta notificazione del ricorso al Consiglio Nazionale Forense che per definizione non può essere parte del procedimento di impugnazione, essendo il giudice che ha emesso la decisione impugnata (Cass. SU 2/12/2016, n. 24647; Cass. SU 22 luglio 2016, n. 15207; Cass. SU 24 gennaio 2013, n. 1716) – è inammissibile nel suo complesso per essere del tutto privo dell'esposizione sommatoria dei fatti, di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ.;

che risulta, altresì, preclusa l'ammissibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, avuto riguardo alla genericità della doglianza del ricorrente, che non indica, nel ricorso, i concreti elementi, alla cui stregua dall'esecuzione della sentenza, dovrebbe "derivare grave ed irreparabile danno";

che, com'è noto, va esclusa l'ammissibilità dell'integrazione di lacune contenute nel ricorso mediante la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2012, n. 6222);

che, in sintesi, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso sia l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata;

che nulla va disposto per le spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva degli intimati, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile e dichiara inammissibile anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2018.

